

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.p.A. (CGT)

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO AZIENDALE - 1992

Contrattazione integrativa a livello aziendale ai sensi dell'art. 18 - Prima Parte del CCNL 1990 con estensione ad ulteriori argomenti particolari, ferme le vigenti norme di legge, di CCNL, e ferma la piena autonomia imprenditoriale e decisionale dell'Azienda e la separazione delle rispettive responsabilita' e ruoli degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto Aziendale, rimane valida la contrattazione Aziendale precedentemente realizzata.

Il giorno 29.5.92 tra la Compagnia Generale Trattori S.p.A (CGT) rappresentata dall'ing. Giancarlo Bertoluzzo e dall'ing. Paolo Romanin Jacur da una parte,

e dall'altra il Coordinamento Sindacale Aziendale CGIL-CISL-UIL, costituito dai Signori : Eruno Rastelli, Zaverio Giupponi ed Adriana Pesenti della Segreteria, e dagli altri componenti dell'Esecutivo Signori Giorgio Banfi, Roberto Biliotti, Maria Luisa Brambillasca, Mauro Cantamessa, Valdo Magnani, Giannino Marini, Giancarlo Rossi, Stefano Salmi, e dai Membri del Coordinamento Signori : Laura Bossi, Luciana Bussi, Maurizio Calchi, Luca Marignoli, Stefano Olgiati, Claudio Passoni, Marino Brioschi, Agostino Mazzoni, Fulvio Ramelli, Michele Tedino, Vittorino Veronelli, Angelo Zanini, Luciano Zucconi, Flavio Marveggio, Narciso Coleschi, Dino Giaccherini, Paolo Bazzanti, Mauro Bennati, Claudio Elisei, Pietro Cruscanti, Dante Burani, Luciano Caroti, Gabriele Faccioli, Agostino Francia, Ornella Trapella, Vincenzo Giulietti, Giuseppe Pirottina, Laura Torielli, Angelo Paita, Gianvittorio Casucci, Graziano Bottazzo, Giovanni Fabbris, Daniele Calgaro, Fabrizio Lescio, Andrea Nicoletto, Renato Farina, Benedetto Trettel, Primo Cimolino, Augusto Arlone, Giuseppe Vaianella, Corrado Guarda, Mauro Biglione, Vincenzo Butera,

e' stato raggiunto un accordo su tutti i punti di seguito esposti:

PREMESSA CONGIUNTA : le Parti si trovano a trattare in un momento di sensibile difficoltà aziendale a causa del divario strutturale tra andamento dei costi e dei prezzi di vendita, aggravata dalla pesantissima situazione di mercato esistente nei settori di attività principali per l'Azienda. In tale contesto ognuna delle due Parti si è basata sui molti anni di buoni rapporti esistenti per prendere degli impegni che, se da un lato sono estremamente gravosi per la Società, dall'altro non rispecchiano compiutamente le aspettative dei Lavoratori. In questa situazione l'ulteriore sforzo per concludere un contratto aziendale ha un significato comune di impegno per un aumento di efficienza complessiva della Società che permetta di superare la difficile situazione attuale.

Dichiarazione di Parte Sindacale: la Parte Sindacale esplicita che la questione aperta relativa alla indennità di contingenza dovrà essere risolta da un accordo in sede nazionale. Qualora tale accordo dovesse prevedere un rimando in sede aziendale, essa Parte Sindacale si riterrà libera di iniziare su tale specifico tema un confronto con la Direzione della Società.

Dichiarazione dell'Azienda : la Direzione ricorda che essa ha aderito alla trattativa che dà luogo al presente accordo solo in quanto essa si aspetta dalla trattativa in sede nazionale sul costo del lavoro un sensibile beneficio in termine di costi, senza il quale essa Azienda non avrebbe avuto spazio per una purche minima concessione economica.

1 - INFORMAZIONE

1.1. Nell'ambito dell'informazione prevista dall'art.1 del CA 77, la Direzione CGT fornirà anche l'andamento del fatturato complessivo e del margine lordo commerciale, entrambi riferiti a una base 100. Le Parti si danno atto della particolare delicatezza e riservatezza di tali informazioni, conscie che un uso improprio potrebbe portare danni incalcolabili alla Società.

Sempre in occasione di tale incontro, nell'ambito dell'informazione prevista dal punto 1.2 del CA 80, la Direzione darà anche l'ammontare totale delle spese di viaggio.

1.2 Annualmente, nelle singole Filiali, la Direzione darà informazione al relativo CDA sui programmi di formazione e sulla situazione antinfortunistica. Questa modalità sarà eventualmente assorbita da future variazioni a livello normativo che derivassero da recepimento delle direttive CEE in materia.

2. DIRITTI SINDACALI

=====

2.1 Nell'ambito dei diritti sindacali previsti dalla legge 300 del 20.5.70, e' facolta' dei Lavoratori assunti a tempo indeterminato, al termine del periodo di prova contrattuale, avere un colloquio in orario di lavoro (purché debitamente preavvisato) della durata di un'ora (da conteggiarsi all'interno del monte ore sindacale esistente) con i Delegati Sindacali per ricevere informazioni sugli accordi sindacali in vigore.

2.2. In occasione di incontri sindacali a livello internazionale tra il Coordinamento Sindacale Aziendale CGIL-CISL-UIL e Rappresentanze Sindacali di Societa' estere, la Direzione CGT, purché adeguatamente preavvisata, accorderà l'uso delle strutture abitualmente utilizzate dai Delegati Sindacali Aziendali all'interno dell'Azienda.

Tali incontri dovranno avvenire con l'ovvio rispetto del segreto aziendale relativo a dati o situazioni CGT comunque conosciuti.

Dichiarazione dell'Azienda : nel caso di eventuali incontri con Delegazioni Sindacali estere facenti parte di Aziende in diretta concorrenza con la Societa' (ivi espressamente compresi i Dealers Caterpillar), dovranno essere trovate soluzioni organizzative all'esterno dell'Azienda con un contributo aziendale da concordare di volta in volta.

3 - PARI OPPORTUNITA'

La Direzione CGT, già assai sensibile ai problemi della Pari Opportunita', aumentera' la sua attenzione affinche' lo spirito della normativa sulla Pari Opportunita' fra uomo e donna venga compreso e messo in atto ad ogni livello nella Societa', in occasione delle varie decisioni relative a variazioni organizzative, di formazione, e di prassi operative.

La Direzione CGT ed il Coordinamento Sindacale Aziendale CGIL-CISL-UIL si attiveranno, ognuno nelle sedi di reciproca competenza e nell'ambito di quanto previsto in merito dal CCNL 14.12.90, per ottenere che l'ambiente circostante (mercato del lavoro, normativa scolastica, sociale etc.) fornisca le effettive condizioni senza le quali i soli sforzi delle Aziende e dei Delegati Sindacali per creare delle opportunita' effettivamente eguali difficilmente sono sufficienti.

L'informazione di cui all'art.9 della legge 125 del 10.4.91 verra' consegnata ai Rappresentanti Sindacali nell'ambito dell'incontro annuale tra Direzione CGT e Segreteria del Coordinamento previsto dall'art.2 del CA 87.

4. ECOLOGIA E AMBIENTE

=====

La Direzione CGT ha illustrato le procedure in atto per la protezione ecologica e ambientale.

Le Parti si danno atto della notevole sensibilita' dedicata al tema dell'ecologia e dell'ambiente, e della validita' degli sforzi in atto per l'attento rispetto della normativa vigente in ogni sede CGT in maniera omogenea.

5 - ORARIO DI LAVORO

=====

5.1 I Lavoratori inquadrati nel primo livello che non hanno diritto, in base alla normativa vigente, alla retribuzione del lavoro oltre il normale orario sono tenuti alla registrazione della presenza una sola volta al giorno, all'atto dell'ingresso. Restano valide le condizioni di miglior favore individuali in atto per quanto riguarda il pagamento degli straordinari per i rarissimi casi oggi esistenti.

Si precisa che per questi ultimi Lavoratori va mantenuto il sistema di rilevazione completo dell'orario.

5.2 Modifica Nastro Orario :

A decorrere dal 1.9.92 l'orario di lavoro nella Filiale di Vercelli e nelle Filiali Operative di Aosta, Settimo Torinese e Fossano viene cosi' stabilito :

- dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 17,30.

5.3 Nelle Filiali dotate di rilevazione elettronica delle presenze, la Direzione rendera' possibile - entro il 31.12.92 - ad ogni Lavoratore l'accesso a terminale all'informazione sulle proprie ore registrate dal sistema, compatibilmente con la necessaria protezione della riservatezza dei dati.

5.4 Lavoro di Sabato :

L'attivita' lavorativa esplicitamente richiesta al Lavoratore in occasione di Fiere, Open-Home, Inventari in giornata di Sabato sara' recuperata o retribuita anche per quei Lavoratori i quali per effetto della loro classificazione professionale non avrebbero diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie.

Premessa della Direzione : vi sono alcuni casi, che si prevede possano crescere nel tempo, in cui la Clientela richiede, spesso come condizione per acquistare la macchina, che la CGT firmi contratto vincolante di assistenza che prevede l'intervento in giornata di sabato onde non interrompere il ciclo produttivo del Cliente stesso.

La CGT ha necessita' di poter aderire a tali richieste per non perdere posizioni di mercato con riflesso negativo sia sull'andamento aziendale che sulle possibilita' di occupazione, in particolare nel servizio di assistenza.

A titolo sperimentale si concorda quindi quanto segue :

Annualmente, a richiesta della Direzione, i Lavoratori interpellati potranno volontariamente dare la propria disponibilita' vincolante a prestare servizio, sia in sedi CGT che presso cantiere del Cliente, per l'intera giornata di Sabato.

A fronte di tale disponibilita' annuale (vincolante in quanto in base ad essa l'Azienda prende impegni contrattuali irrevocabili con i Clienti), l'Azienda corrispondera' una indennita' annuale omnicomprensiva di lorde L. 600.000 erogata in quattro quote trimestrali.

L'impegno preso dura per un anno e scade al termine di tale periodo ; e' rinnovabile con l'accordo esplicito di ambedue le parti, Lavoratore e Azienda.

Settimanalmente, con preavviso, la Direzione comunicherà ai Lavoratori scelti tra quelli che hanno aderito la necessita' di presenza nella giornata del sabato successivo.

Ai Lavoratori che prestano in tale modo servizio per la giornata intera di sabato spetterà una maggiorazione complessiva del 28% (comprensiva di ogni quota di eventuale straordinario per i Sabati non festivi) sulla retribuzione oraria per le ore di lavoro prestate in giornata di Sabato, ed avranno inoltre la possibilità di usufruire di una giornata di recupero il lunedì successivo.

Al termine del 1° anno di tale modalita' di funzionamento le Parti si potranno incontrare per una valutazione delle presenti modalita'.

Per quanto non modificato dal presente articolo, si conferma tutto quanto previsto da leggi e contratti nazionali ed aziendali in merito al lavoro in orario straordinario.

6 - CLASSIFICAZIONE

Ad integrazione della classificazione aziendale esistente vengono definite le seguenti figure professionali :

1° livello : Capo Officina di Filiale Operativa, con significativa esperienza nella mansione, con responsabilita' completa di gestione dell'officina, e della trasferta, nonche' della distribuzione ricambi, capace di comprovato rispetto della normativa fiscale - amministrativa - ecologica - antinfortunistica, con rapporto completo con i Clienti riguardo alle riparazioni nel loro contenuto sia tecnico che economico, che coordini un adeguato organico.

2° livello : Coordinatore Tecnici Meccanici di Filiale Operativa con adeguata conoscenza tecnica, autonomia professionale e responsabilita' tecnico-operativa del Personale affidatogli, con adeguata gestione degli aspetti di normativa fiscale - amministrativa - ecologica - antinfortunistica.

7 - NORMATIVA AZIENDALE e INDENNITA'
=====

7.1. Aggiornamento normativa sulla sicurezza : v. all. A

7.2. Lavoro in discarica : l'indennita' di lavoro disagiato fuori officina in occasione di lavoro all'interno di discarica viene aumentata a L. 15.000 giornaliera.

7.3. Trasferte all'estero : La Direzione CGT, nel predisporre l'invio, ai sensi dei vigenti CCNL e CA, di Lavoratori in trasferta in paesi esteri, terrà conto, nel quadro dell'esigenza del servizio alla Clientela, di eventuali rischi legati alla situazione politica locale.
Le Parti si danno atto che le reciproche sensibilita' rispettate hanno finora permesso di evitare problemi in questo campo.

7.4. A decorrere dal 1.7.92 le nuove indennita' di trasferta all'estero saranno attribuite come segue :
Estero fino a 3 gg. : Lit. 23.000 giornaliera
Europa oltre 3 gg. : Lit. 50.000 giornaliera
Extraeuropea oltre 3 gg. : Lit. 70.000 giornaliera

7.5 Videoterminali : in attesa che la Normativa CEE 89/391 venga convertita in legge da parte dello Stato Italiano in conformita' all'art.11 della stessa, si concorda quanto segue :
- Sostituzione degli ultimi terminali 3278 .
- Informazione ai Lavoratori sulle caratteristiche di sicurezza dei terminali.
- Eventuali problemi di particolare urgenza verranno segnalati per cercare una tempestiva soluzione.

7.6. La Direzione CGT promuovera' una campagna di sensibilizzazione nei locali aziendali sui rischi derivanti dal fumo sia per i fumatori che per i colleghi di lavoro non fumatori, e cio' in particolare negli uffici non aventi sistemi di condizionamento dell'aria.

8 - PARTE ECONOMICA

Le Parti concordano quanto segue :

8.1. A decorrere dall'1.7.92 ai Lavoratori di terzo livello aventi mansioni di Verniciatore e Saldatore con adeguata professionalita' ed esperienza nella mansione specifica verra' corrisposta una voce retributiva di L. 80.000 lorde per 14 mensilita'. Detta voce sara' assorbibile esclusivamente in caso di passaggio a un livello superiore per effetto di un cambiamento di mansioni.

8.2. Produttori di Vendita : a decorrere dall'1.1.93 il premio minimo garantito lordo di cui al punto 8.5.1 del CA 77 viene

elevato a lorde L. 100.000 per 14 mensilita', con un nuovo meccanismo di erogazione, come segue :

al termine di ogni anno la Societa' conguagliera' l'ammontare dei premi di competenza dell'anno stesso fino al valore di L. 1.400.000 (compresi ratei di tredicesima e quattordicesima mensilita') ove tale importo non sia stato raggiunto dall'ammontare dei premi maturati nell'anno.

Il predetto premio minimo garantito lordo di L.100.000 mensili verra' mantenuto anche nell'eventualita' che il Produttore di Vendita vada in futuro ad esercitare altre diverse mansioni in ambito aziendale e in tale caso verra' erogato mensilmente per quattordici mensilita' in maniera non riassorbibile.

8.3. Con decorrenza 1.7.92 il costo del buono pasto per il Lavoratore viene portato a Lit. 1000, fermo restando il meccanismo di adeguamento nel tempo previsto dall'art. 6 del CA 83.

8.4. A decorrere dal 1.12.93 i Lavoratori con anzianita' aziendale superiore a 10 anni potranno ottenere, con una richiesta scritta (secondo un modulo che sara' approntato entro la scadenza fissata), un'anticipazione del 10% dell'ammontare del TFR maturato alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla richiesta.

La richiesta stessa puo' venire esercitata una sola volta da ogni Lavoratore nel corso del rapporto di lavoro.

Tale richiesta non pregiudica l'ottenimento di successiva anticipazione fino alla concorrenza della quota complessiva prevista dalla legge ove ricorrano i criteri previsti da legge e contratti vigenti.

8.5. In riferimento alla assicurazione contro i rischi di morte o invalidita' permanente a causa di infortunio di cui al punto 5.3 del CA 87, l'assicurazione nel caso di invalidita' permanente avra' valore a partire da un grado di invalidita' permanente del 10% (anzichè 60%) in accordo con la tabella allegato B. Rimangono valide tutte le altre condizioni non espressamente variate del punto 5.3 CA 87.

8.6. L'Azienda anticipera' quanto previsto all'art. 113 - 2^a parte - del CCNL 14.12.90 relativamente alla decorrenza del 1.10.93 a partire dalla retribuzione di Luglio 92 a patto che la riserva di cui al successivo punto 13 sia stata sciolta in tempo utile.

Chiarimento a verbale : nel caso la riserva non sia stata sciolta in tempo utile l'Azienda riconoscerà gli arretrati maturati dall'1.7.92 con la prima retribuzione utile.

8.7. A decorrere dal 1.12.93 verra' corrisposto ai Lavoratori un premio aziendale mensile non riassorbibile per 14 mensilita' denominato CA 92, cosi' articolato :

Quadri	lorde Lit.	100.000
1^ livello	lorde Lit.	90.000
2^ livello	lorde Lit.	78.000
3^ livello	lorde Lit.	67.000
4^ livello	lorde Lit.	58.000
5^ livello	lorde Lit.	52.000

8.8. Con la retribuzione di Luglio 92 o con la prima retribuzione utile a partire dalla data di scioglimento della riserva di cui al seguente punto 13 se successiva al 15.7.92, verra' corrisposta a tutti i Lavoratori in forza a tale data una somma UNA TANTUM di lorde Lit. 1.300.000 (un milionetrecentomila).
Tale UNA TANTUM non e' utile agli effetti del computo di altri istituti contrattuali, ne' del trattamento di fine rapporto.

Nota a Verbale : l'intera somma di L.1.300.000 verra' erogata anche ai CFL ed alle Lavoratrici in assenza per maternita'.

9 - BIBLIOTECA

La Societa' dotera' il fondo Bibilioteca del contributo straordinario di L. 5.000.000=.

PARTE QUADRI

10 - DIRITTI SINDACALI

Fermo restando l'art.20 della legge 300 del 20.5.1970 e l'art.2.2 CA 77, al termine di riunioni gestionali che vengano convocate dalla Direzione per i Quadri - sia tutti insieme che in gruppi - sara' possibile lo svolgimento di Assemblee retribuite dei Quadri, anche provenienti da sedi operative diverse (sia in ambito regionale che interregionale).

Tali riunioni saranno indette dai Delegati Sindacali dei Quadri. Il numero di ore annue complessivamente utilizzabili da ogni Quadro nell'ambito di Assemblee sindacali retribuite, generali e di area, rimane comunque fissato in 16 ore annue.

Dichiarazione a verbale : l'Azienda non intende assumere con tale facolta' oneri economici aggiuntivi indotti dalla partecipazione dei Quadri a dette Assemblee.

11 - INDENNITA' DI FUNZIONE

A decorrere dall'1.12.93 l'indennita' di funzione dei Quadri verra' aumentata di L. 120.000 mensili non riassorbibili per 14 mensilita'.

Giuseppe B...
...
...
...

h
q

[Signature]

12 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto costituisce un tutto unico ed inscindibile ed assolve tutti gli adempimenti di cui all'art. 18 - Prima Parte - del CCNL 14.12.90. Esso entra in vigore dal 1.7.92, salvo quanto previsto per la realizzazione in tempi differiti, viene convenuto fra le Parti per scadenza 1.12.1995, e sarà rinnovabile a partire da detta scadenza.

Dichiarazione dell'Azienda : l'Azienda precisa sin d'ora che nel caso in cui alla data del 1.12.95 non sia ancora stato firmato il CCNL non intende aprire alcun negoziato in assenza di punti di riferimento generali.

13 - NORMA TRANSITORIA

Il presente accordo è sottoscritto dai Delegati Sindacali CGIL-CISL-UIL con riserva di approvazione da parte delle Assemblee dei Lavoratori.

Nel caso di mancata approvazione, il presente documento risulterà nullo e come non scritto.

IL COORDINAMENTO SINDACALE AZIENDALE
CGIL-CISL-UIL

LA DIREZIONE

[Handwritten signatures and names of the CGIL-CISL-UIL representatives and the company management.]

Presenti
 All'acquaciv. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 F.lli Anzani *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 P.lli *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 Brambilla *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 S.lli *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 C.lli *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 P.lli *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 M.lli *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 P.lli *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 L.lli *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

ALLEGATO A

A.1 : INTERVENTI NEI QUALI OCCORRE FORNIRE UN AIUTO AL MECCANICO TRASFERTISTA.

Si concorda di affidare la valutazione, volta per volta, al Coordinatore dei Meccanici Trasfertisti che, d'intesa con il Trasfertista interessato, individuerà la soluzione in mezzi adeguati e/o persone necessarie all'esecuzione dei lavori, sentita anche dal Cliente la disponibilità di mezzi adeguati e/o di personale.

Qualora il Trasfertista in cantiere non riscontrasse la disponibilità o l'adeguatezza di quanto valutato necessario con il proprio Coordinatore, avrà la facoltà, dando il dovuto avviso al Cliente, di sospendere l'esecuzione dei lavori.

In tal caso concorderà con il proprio Coordinatore il reperimento dei mezzi adeguati e/o dell'aiuto necessario.

A.2 : FURGONI E AUTOCARRI DEL SERVIZIO

Fermo restando che i furgoni e gli autocarri del Servizio sono sotto la responsabilità di coloro che li utilizzano, anche saltuariamente, e che le segnalazioni di eventuali problemi di sicurezza dei sopracitati mezzi sono la premessa necessaria per ogni conseguente intervento, e dando atto che la Società è costantemente impegnata nel ricercare soluzioni atte a migliorare la sicurezza e l'efficienza dei mezzi, si conviene quanto segue : Sui furgoni e autocarri del Servizio immatricolati prima del 1.7.88 verrà effettuato un adeguato controllo entro il 31.3.93 ai seguenti organi attinenti la sicurezza : freni, sterzo e sospensioni.